

LA GIUNTA REGIONALE

- visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e, in particolare, l'articolo 15, comma 7, il quale stabilisce che alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 avente ad oggetto "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Regionale", ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine;
- visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE) e, in particolare, il Titolo VI che disciplina la formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, prevedendo:
 - all'art. 35, comma 1 che, con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero della Salute che, entro il 30 giugno del terzo anno, di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina, per ciascuna tipologia di specializzazione, il numero globale degli specialisti da formare annualmente;
 - all'art. 37 che, all'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica con l'Università, dove ha sede la scuola di specializzazione, e con la Regione, nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione;
 - all'art. 39 che, al medico in formazione specialistica, per tutta la durata del corso di studi, compete un trattamento economico annuo relativo al contratto annuale di formazione specialistica determinato con DPCM del 7 marzo 2007 e corrisposto dalle Università presso cui operano le scuole di specializzazione;
- vista la legge 29 dicembre 2000, n. 401 (Norme sull'organizzazione e sul personale settore sanitario) e, in particolare, l'articolo 8 che stabilisce che il numero dei laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei biologi, dei chimici, dei fisici e degli psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione *post-lauream* deve essere determinato ogni tre anni accademici secondo le medesime modalità previste per la determinazione del fabbisogno di medici specialisti dall'articolo 35 del decreto legislativo 368/1999, anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio;
- vista la legge 26 maggio 2016, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42 recante "Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca") e, in particolare, l'art. 2-bis che stabilisce che, nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di area sanitaria per i laureati non medici sono attivate a prescindere dalla rilevazione del fabbisogno triennale e dalla erogazione di borse di studio;
- vista la legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi

regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6) e, in particolare, l'articolo 5, che stabilisce:

- al comma 1, che la Regione finanzia posti aggiuntivi di formazione specialistica e le relative borse di studio per incentivare tale formazione specialistica e favorire la permanenza dei professionisti nelle strutture del Servizio Sanitario Regionale;
 - al comma 2, che la Giunta regionale determina ogni anno le discipline per le quali finanziare i posti aggiuntivi e le relative borse di studio e prevede la spesa del relativo finanziamento per l'intera durata del corso di specializzazione;
 - al comma 3, che per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione stipula protocolli di intesa con le università presso le quali sono attivate le scuole di specializzazione di interesse, prevedendo anche l'inserimento delle strutture dell'Azienda USL nella rete formativa delle predette scuole di specializzazione; in attuazione di tali protocolli, la Regione stipula apposite convenzioni con le università sede della scuola di specializzazione di interesse, al fine di definire e regolare i reciproci rapporti, nonché le modalità di erogazione del finanziamento dei posti aggiuntivi e delle relative borse di studio;
 - al comma 4, che possono accedere ai posti aggiuntivi e alle relative borse di studio i laureati in medicina veterinaria e odontoiatria e i laureati non medici dell'area sanitaria, utilmente collocati nella graduatoria di accesso alle scuole di specializzazione di interesse, in possesso dei requisiti ivi previsti (iscrizione all'Ordine di competenza, ove previsto dalla normativa vigente, alla data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione e residenza in Valle d'Aosta da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione);
 - al comma 5, che l'assegnatario del posto aggiuntivo e della borsa di studio è tenuto a sottoscrivere, prima dell'immatricolazione alla scuola di specializzazione, presso la struttura regionale competente in materia di sanità, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 4, unitamente all'impegno a prestare servizio presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta per un periodo minimo complessivo di cinque anni;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 894 del 28 giugno 2019 recante "Approvazione delle modalità e dei criteri di assegnazione di posti aggiuntivi di formazione specialistica e delle relative borse di studio a favore di laureati in medicina veterinaria e in odontoiatria, nonché di laureati non medici di area sanitaria, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 11/2017";
 - richiamate le note:
 - del 17 dicembre 2019 (prot. n. 5276/san), con la quale il Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario ha chiesto all'Azienda USL della Valle d'Aosta di indicare la disciplina per la quale attivare un posto aggiuntivo di formazione specialistica e la relativa borsa di studio per l'anno accademico 2019/2020 per laureati non medici dell'area sanitaria (con data di inizio delle attività didattiche prevista indicativamente nel mese di novembre 2020);
 - del 10 gennaio 2020 (prot. n. 2377), con la quale l'Azienda USL della Valle d'Aosta, per il tramite del Direttore sanitario, ha proposto l'attivazione di un posto aggiuntivo di formazione specialistica e della relativa borsa di studio nella scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera per l'anno accademico 2019/2020;
 - dato atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 308 del 19 marzo 2018 è stata approvata la bozza di protocollo d'intesa con l'Università degli Studi di Torino per la disciplina delle modalità della reciproca collaborazione relativa alla formazione nelle scuole di specializzazione di area sanitaria per gli anni accademici 2016/2017, 2017/2018,

2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, sottoscritto in data 16 aprile 2018;

- dato atto che il Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario ha provveduto, già a partire dal mese di gennaio 2020, a contattare informalmente l'Università degli Studi di Torino, al fine di verificare la possibilità del finanziamento del posto aggiuntivo di formazione specialistica e della relativa borsa di studio nella scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera per l'anno accademico 2019/2020;
- dato atto che, con nota del 27 marzo 2020 (prot. n. 2006/san), l'Assessorato della sanità, salute e politiche sociali ha chiesto all'Università degli Studi di Torino (Dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco) di valutare la possibilità di istituire, per l'anno accademico 2019/2020, il posto aggiuntivo di formazione specialistica sopraindicato e la relativa borsa di studio, da assegnare a un candidato residente in Valle d'Aosta;
- dato atto che, in data 2 aprile 2020, il Direttore della scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera dell'Università degli Studi di Torino ha trasmesso, per le vie brevi, il verbale del Consiglio della medesima scuola del 3 marzo 2020, dal quale risulta accolta la proposta di attivazione del posto aggiuntivo di formazione specialistica sopraindicato e della relativa borsa di studio;
- precisato che, con posta elettronica del 3 aprile 2020, la Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario ha provveduto a richiedere all'Ordine dei farmacisti della Valle d'Aosta il parere in merito all'attivazione del suddetto posto aggiuntivo di formazione specialistica e della relativa borsa di studio per l'anno accademico 2019/2020 e che il medesimo Ordine ha espresso parere positivo;
- dato atto che, con decreto dell'Università degli Studi di Torino (Dipartimento di scienza e tecnologia dal farmaco), verrà emanato il bando di concorso per l'ammissione alla scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera per l'anno accademico 2019/2020;
- dato atto che gli uffici dell'Università degli Studi di Torino e dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali hanno collaborato alla predisposizione dello schema di convenzione per la disciplina del finanziamento del posto aggiuntivo di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera e della relativa borsa di studio per l'anno accademico 2019/2020, da sottoporre all'esame e all'approvazione dei rispettivi organi competenti;
- considerato che, per i laureati in medicina veterinaria, odontoiatria e per i laureati non medici ammessi alle scuole di specializzazione di area sanitaria, l'art. 5 della legge regionale 11/2017 prevede il finanziamento nei loro confronti di specifiche borse di studio;
- ritenuto, quindi, di approvare il finanziamento di un posto aggiuntivo di formazione specialistica e della relativa borsa di studio nella scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera dell'Università degli Studi di Torino, a decorrere dall'anno accademico 2019/2020 e per l'intera durata del corso di studi;
- evidenziato che, come comunicato per le vie brevi dall'Università degli Studi di Torino, il finanziamento del posto aggiuntivo di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera e della relativa borsa per ciascun anno accademico è pari a euro 13.300,00, di cui euro 12.300,00 a titolo di borsa di studio ed euro 1.000,00 a titolo di contributo alle spese sostenute dall'Università;
- evidenziato che la spesa complessiva per il finanziamento del posto aggiuntivo di formazione specialistica sopraindicato e della relativa borsa di studio, quantificata dai competenti uffici

in base al costo annuo e alla durata della scuola di specializzazione stabilita in quattro anni dal DM 68/2015, ammonta complessivamente a euro 53.200,00, così suddivisa:

- euro 13.300,00, per l'anno 2020, relativamente all'anno accademico 2019/2020, 1° anno di corso;
 - euro 13.300,00, per l'anno 2021, relativamente all'anno accademico 2020/2021, 2° anno di corso;
 - euro 13.300,00, per l'anno 2022, relativamente all'anno accademico 2021/2022, 3° anno di corso;
 - euro 13.300,00, per l'anno 2023, relativamente all'anno accademico 2022/2023, 4° anno di corso;
- ritenuto, pertanto, di approvare la spesa complessiva di euro 53.200,00 per il finanziamento di un posto aggiuntivo di formazione specialistica e della relativa borsa di studio nella scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera dell'Università degli Studi di Torino, a decorrere dall'anno accademico 2019/2020 e per l'intera durata del corso di studi;
 - richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 231 in data 27 marzo 2020;
 - considerato che il dirigente della Struttura proponente ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per triennio 2020/2022, nell'ambito del programma codice 4.004 – Istruzione universitaria, attribuisce alla sua struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;
 - visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
 - su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Mauro Baccega;
 - ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11/2017, il finanziamento di un posto aggiuntivo di formazione specialistica e della relativa borsa di studio nella scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera dell'Università degli Studi di Torino, a decorrere dall'anno accademico 2019/2020 e per l'intera durata del corso di studi;
2. di dare atto che, con decreto dell'Università degli Studi di Torino (Dipartimento di scienza e tecnologia dal farmaco), verrà emanato il bando di concorso per l'ammissione alla scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera per l'anno accademico 2019/2020, comprensivo del posto aggiuntivo di formazione specialistica e della relativa borsa di studio da assegnare ad un candidato residente in Valle d'Aosta;
3. di approvare la spesa complessiva di euro 53.200,00 per il finanziamento del posto aggiuntivo di formazione specialistica e della relativa borsa di studio di cui al punto 1;
4. di prenotare la somma di euro 39.900,00 sul capitolo U0022812 "Trasferimenti correnti a università per borse di studio aggiuntive al personale sanitario laureato non medico e per contratti aggiuntivi di formazione specialistica per i medici" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2020/2022, che presenta la necessaria disponibilità, con la seguente ripartizione:
 - anno 2020 euro 13.300,00

- anno 2021 euro 13.300,00
 - anno 2022 euro 13.300,00;
5. di dare atto che per la restante somma di euro 13.300,00 sarà previsto apposito stanziamento per la copertura della stessa sul capitolo U0022812 “Trasferimenti correnti a università per borse di studio aggiuntive al personale sanitario laureato non medico e per contratti aggiuntivi di formazione specialistica per i medici” dei futuri bilanci della Regione;
 6. di demandare al Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali l’approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere tra l’Università degli Studi di Torino e la Regione autonoma Valle d’Aosta per la disciplina del finanziamento del posto aggiuntivo di formazione specialistica nella scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera e della relativa borsa di studio per l’anno accademico 2019/2020;
 7. di rinviare a un successivo provvedimento del Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali l’individuazione, per l’anno accademico 2019/2020, dell’assegnatario del posto aggiuntivo di formazione specialistica e della relativa borsa di studio nella scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera, nonché l’approvazione dell’impegno di spesa;
 8. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa all’Università degli Studi di Torino e all’Azienda USL della Valle d’Aosta per opportuna conoscenza.